

Bibliothèque numérique

medic@

**[Edit du magistrato della sanità,
Reggio, 16 avril 1721]**

Reggio, per li vedrotti, 1721.

Cote : 10947A-01-11



Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé
(Paris)

Adresse permanente : <http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?10947Ax01x11>



EDITTO

IN MATERIA DI SANITA'.



Siendo cosa conveniente, & opportuna, che s' impieghi la pubblica attenzione in ordinare tali favi, e circonfetti regolamenti, in conseguenza de' quali senza pregiudizio della privata, e comune salute, possa stabilirsi un commercio utile insieme, e lontano da ogni pericolo, e sospetto: Quindi è, che gl' Illustrissimi Signori Presidenti al Magistrato della Sanità di questa Città, con partecipazione, & approvazione dell' Illustriss. Sig. Luogotenente di questo Governo, confermano tutti gli Editti, e Bandi fin' ora fatti, non solo contro i Luoghi sproffamato banditi, quanto anche rispetto gli altri solamente sospesi, e le Mercanzie procedenti rispettivamente dagli uni, e dagli altri; li quali Bandi, & Editti dovranno averli quì per espressi di parola in parola, e rimanere in una stretta, e sempre più regolare osservanza.

Ordinano in oltre, & espressamente comandano, che non siano admesse in questo Serenissimo Stato Merci, e Robe di qualsivoglia sorte procedenti, ò che siano procedute da qualunque Provincia del Regno di Francia, ò altre bandite, ò sospese in occasione del Contagio della Provenza, e tanto fabbricate in esso Regno, quanto altrove, quando abbiano toccata qualche parte del medesimo, ò altra de' Luoghi banditi, e sospesi, come sopra, se non faranno accompagnate da un' Attestato, con cui si comprovi essere state dette Merci, e Robe aperte, & espurgate sì di fuori, come al di dentro, e ritenute almeno per lo spazio di sei Mesi in qualche Città non bandita, nè sospesa, sotto pena della perdita delle dette Robe, e Merci, e della Galera, & altra maggiore fino alla morte inclusivamente secondo la qualità de' casi ad arbitrio di S.A.S.

Sotto le medesime pene si proibisce ad ogni, e qualunque Persona il dar ricovero in Casa, ò ricever presso di se, anche per un sol momento di tempo alcuna delle sudette Merci, e Robe, se non si faranno assicurate, che le medesime sieno state ammesse da' Deputati alla Sanità con le previe recognizioni degli accennati attestati; anzi, se mai alcuno tentasse di consegnarne, ò di procurarne il ricovero presso qualche Persona, si comanda, che in tale evento ognuno debba immediatamente darne avviso a' medesimi Deputati, acciocchè possano prevenire con le loro diligenze tutti li tentativi, che al fine dell' introduzione di tali Merci, e Robe in questo Stato potessero farsi, e con quei mezzi, che giudicheranno più opportuni, & adeguati per l' osservanza del presente Editto; à cui, se mai mancessero li medesimi Deputati, incorreranno irremissibilmente nella pena della vita.

Avverta ognuno di obbedire, poichè contro li Trasgressori si procederà con tutto il rigore, nè si ammetterà alcuna scusa in contrario.

IL MAGISTRATO DELLA SANITA'

Publicato in Reggio li 16. Aprile 1721.

aps la grande parte de' Marselle

Bernardino Saltini Cancell.

IN REGGIO, per li Vedrotti, 1721.

